



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE

7-5-13
REP. 894/13

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

Dott. EDOARDO BARELLI INNOCENTI PRESIDENTE
Dott. NICOLA FUIANO CONSIGLIERE
Dott. EMANUELA GERMANO CORTESE CONSIGLIERE Rel.

ha pronunciato la seguente
nel procedimento n. 2416/2012 pendente tra
S: Carmela con gli Avv. G. I e S. Z

E

Azienda Ospedaliera Torino
con l'Avv. P. S.
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex art. 348 bis c.p.c.

sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11.4.2013,
letti gli atti e valutate le rispettive difese,
ritenuto che l'appello non ha una ragionevole probabilità di
essere accolto in quanto:

- i motivi d'appello proposti da S Carmela, per quanto attiene all'accertamento della responsabilità in capo all'Azienda Ospedaliera Torino per gli esiti negativi dell'intervento chirurgico, ripropongono richieste di accertamenti già oggetto della consulenza tecnica d'ufficio, svoltasi in primo grado composizione collegiale, che appare ben motivata ed esente da vizi logici e giuridici;
- i CTU hanno infatti evidenziato sia la correttezza dell'intervento chirurgico al quale è stata sottoposta l'odierna appellante, sia il fatto che lesione dell'uretere sinistro non è riconducibile ad una condotta dei sanitari censurabile sotto il

profilo delle valutazione medico - legale in tema di responsabilità professionale, poiché la stessa si configura come una complicità non prevenibile;

- i motivi d'appello attinenti al profilo della mancanza di un valido consenso informato non appaiono fondati, atteso che, dall'esame dei documenti prodotti, si ricava come il consenso sia stato prestato in modo completo ed articolato, a nulla rilevando la mancanza della sottoscrizione in ogni singola pagina di tale documento;

- ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello e che alla soccombenza segue l'obbligo di parte appellante al rimborso delle spese del presente grado del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo tenuto conto di quanto innovato con il D.M. 20.7.2012 n. 140, applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa, considerate le sole fasi di studio e introduttiva, applicati gli importi medi, esclusi gli esposti non documentati;

p.q.m.

visto e applicato l'art. 348 bis c.p.c.


- dichiara inammissibile l'appello proposto da S. Carmela, avverso la sentenza n. 6141/2011 emessa dal Tribunale di Torino in data 13.10.2011;

- condanna l'appellante a pagare alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre Iva e Cpa.

Così deciso nella camera di consiglio della Quarta Sezione della Corte d'Appello di Torino in data 17.4.2013.

Il Consigliere estensore

Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE



Depositato in Cancelleria
oggi 7-5-2013
Il Cancelliere
F. D'INCALCI

Il Presidente

Dott. Edoardo BARELLI INNOCENTI

